



COMUNE DI VARAPODIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N°79 del 15-07-2022

OGGETTO:

DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2022 - - CIG

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco N° 02 del 15 giugno 2022 di conferimento dell'incarico di responsabile del settore;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 26/04/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 17/05/2022, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2022/2024;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce

demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

“1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)”

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il

periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Visto inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 in merito alla spesa del segretario comunale nelle Convenzioni di Segreteria all'art. 3 ha chiarito che *“Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”* e quindi il Comune di Varapodio che partecipa alla convenzione di segreteria tra i Comuni di Cittanova, Serrata calcola nella spesa di personale solo la propria quota di costo sostenuto per il segretario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di VARAPODIO appartiene alla fascia demografica da 2000 a 2999 (popolazione al **31.12.2021**: n. 2027 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60% ;
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,6 % ;

Dato atto che :

- con determina di questo settore n. 20 del 16/02/2022 è stato determinato il limite di spesa con i dati dei rendiconti 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23/05/2022 è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021 e con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 26/04/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 ;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti **2019-2021** e dal bilancio di previsione finanziario annualità **2021**, il comune ha un parametro pari al 18,16% e quindi rientra nella fascia di virtuosità ;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Preso atto del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”

Preso atto inoltre che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari a € 178.922,39;

- questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 pari a € 62.783,39 ;

Ritenuto che al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio il totale della spesa del personale per nuove assunzioni per l'anno 2022 , ai sensi di questa normativa, non può superare quest'ultimo importo e comunque deve essere continuamente monitorato, tenuto conto che i dati di bilancio che possono subire delle variazioni nel corso dell'anno, al fine di garantire il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ;

Rilevato quindi che dal confronto tra i valori ,anche se il più favorevole è quello derivante dall'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 che è pari a € 178.922,39, si ritiene che il tetto massimo per l'anno **2022** della spesa di personale per nuove assunzioni è pertanto pari a € 62.783,39;

Visto l'allegato prospetto: *Calcolo del limite di spesa per assunzioni*

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di rilevare che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale, calcolata con i dati del rendiconto 2021, applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel **2022** al Comune di Varapodio è pari al **18,16%**,percentuale calcolata con i dati del rendiconto 2021, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione

2) di prendere atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità e pertanto nei limiti di quanto riportato sopra l'ente può procedere a nuove assunzioni;

3) di dare atto che la presente determinazione :

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

- in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sarà pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to D.ssa Eleonora Scopelliti

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato ATTESTA, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 15-07-2022

Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Eleonora Scopelliti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia Parere

Data

Il Responsabile del Settore Contabile
F.to D.ssa Eleonora Scopelliti

N. 802 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line del Comune, in data odierna per rimanervi per giorni 15 consecutivi

dal 19-07-2022 al 03-08-2022

Data 19-07-2022

Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Eleonora Scopelliti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. **L'originale è agli atti dell'Ente.**